



ALLEGATO "F"

COMUNE DI CAMAIORE

PROVINCIA DI LUCCA

Programma comunale degli impianti art. 9 della LR 49/2011

Registro delle osservazioni

APPROVAZIONE

Settore IV Gestione del Territorio
Servizio 12 Pianificazione Territoriale

Marzo 2021



Numero osservazione	n. prot.	data prot.
1	5970	30/01/2019

Osservante

Sig. C.S.

Sintesi richiesta

L'osservante, vista l'esistenza della linea ferroviaria che già penalizza i cittadini residenti nella zona denominata " Il Paduletto", chiede di escludere l'area di proprietà comunale individuata nel foglio di mappa n° 36, mappali n° 1163, 1164, 1166, 1169, 2240, 2241, 2242, 2244, 2246, 2248 dalle aree idonee per l'installazione dei nuovi impianti di telefonia, al fine di non aggravare la già precaria vivibilità dei cittadini residenti e quella del richiedente in particolare vivendo nelle sue immediate vicinanze, ritenendo altresì che la zona non necessiti dell'inserimento di altre strutture in quanto adeguatamente coperta dal segnale.
Allega planimetria delle aree indicate.

Parere istruttorio

Il Programma Comunale degli Impianti è stato predisposto sulla base dei diversi obiettivi fissati per la sua elaborazione, tra i quali, oltre quello di privilegiare la realizzazione degli impianti, ove possibile, in aree di proprietà comunale o su aree rese disponibili dall'Amministrazione Comunale anche quello di garantire ai gestori delle reti, l'espletamento del servizio pubblico cui sono chiamati ad assolvere.
Il Regolamento consente la localizzazione degli impianti in altre aree diverse da quelle di proprietà comunale solo se tutte le precedenti localizzazioni risultino impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi, da dimostrare attraverso adeguata documentazione.
La cartografia di cui è composto il Programma individua le aree del territorio comunale di proprietà comunale idonee per l'installazione degli impianti e ricomprende anche le aree indicate dall'osservante. Escludere alcune aree, come richiesto nell'osservazione, risulterebbe in contrasto con gli obiettivi del Programma sopraindicati, tuttavia si precisa che l'installazione di nuovi impianti sarà comunque ammissibile nel rispetto di quanto indicato nell' art 7 Conclusioni e 8 Indirizzi per la progettazione e posa in opera degli impianti del Documento preliminare ai fine della verifica di assoggettabilità a VAS al fine di minimizzarne gli effetti sull'ambiente.

Parere servizio 12 Pianificazione Territoriale

Per quanto sopra indicato si propone di non accogliere l'osservazione presentata

Parere commissione urbanistica

Non accolta come da proposta del servizio 12 Pianificazione Territoriale

Parere conclusivo



Numero osservazione	n. prot.	data prot.
2	6813	04/02/2019

Osservante

Sig. A.L. legale rappresentante di Iliad Italia S.p.A

Sintesi richiesta

Relativamente agli impianti e/o siti:

LU55041_001 (PS_IL_1) Non essendo possibile effettuare il cositing con impianto Wind Tre c/o Hotel Piccadilly Lido di camaiore, propendono per un'area di ricerca di 400m per la realizzazione di un nuovo impianto non escludendo la possibilità di realizzare una nuova palina sul medesimo immobile.

LU55041_002 (PS_IL_2) In considerazione che gli studi effettuati evidenziano in prossimità dell'area "Centro zona stadio comunale" un campo elettrico prossimo ai 5 V/m e quindi la realizzazione di una nuova SRB comporterebbe se non il superamento dei limiti il rischio per la popolazione di un'esposizione ai valori massimi consentiti e non essendo possibile usufruire del cositing vista la preclusione di WindTre alla cessione di uno dei due impianti attivi nella zona chiedono in alternativa alla localizzazione allo stadio comunale la possibilità di installare un nuovo impianto presso il cantiere comunale in conformità al criterio di scelta preferenziale sulle proprietà pubbliche.

LU55041_003 (PS_IL_3) chiede in alternativa alla localizzazione dell'impianto previsto in loc. Montemagno la localizzazione presso il Campo Sportivo in Via Tori per determinare una più continua distribuzione del segnale nell'area periferica del centro abitato di Camaiore e nelle zone collinari del comune LU55041_004 (PS_IL_4) confermano la disponibilità alla co-locazione dell'impianto sull'infrastruttura esistente di proprietà Galata S.p.A. in loc. Monte Balero

LU55041_005 (PS_IL_5) confermano la disponibilità all'utilizzo dell'infrastruttura esistente in loc. Lido di Camaiore, Viale Kennedy, previa effettiva disponibilità alla cessione da parte di dell'operatore WindTre

LU55041_006 (PS_IL_6) confermano la disponibilità alla co-locazione dell'impianto'utilizzo dell'infrastruttura esistente di proprietà Galata S.p.A in loc. Magazzino.

LU55041_007 (PS_IL_7) confermano la disponibilità al posizionamento dell'impianto su una infrastruttura di nuova realizzazione, nell'area preferenziale di proprietà pubblica, prospiciente la viabilità di accesso all'Ospedale della Versilia.

LU55041_008 (PS_IL_8) confermano la disponibilità al posizionamento dell'impianto su una infrastruttura di nuova realizzazione, nell'area preferenziale di proprietà pubblica, adiacente al sottopasso ferroviario di Via Carraia in Capezzano Pianore.

LU55041_009 (PS_IL_9) confermano la necessità di realizzazione di un nuovo impianto nell'area di ricerca identificata nel piano di rete Iliad e riportata sulla cartografia allegata al programma Comunale, facendo presente che al momento non sono possibili cositing con altri gestori su infrastrutture esistenti posizionate su immobili di proprietà privata.

LU55041_0010 (PS_IL_10) confermano la necessità di realizzazione di un nuovo impianto nell'area di ricerca identificata nel piano di rete Iliad e riportata sulla cartografia allegata al programma Comunale

LU55041_0011 (PS_IL_11) confermano la disponibilità alla collocazione dell'impianto su una delle infrastrutture esistenti in prossimità del Cimitero di Pedona, previa verifica tecnica della fattibilità strutturale e disponibilità da parte dei soggetti proprietari.

LU55041_0012 chiedono l'inserimento nel programma Comunale di questo ulteriore sito conformemente al piano di rete 2018-2019

LU55041_0013 chiedono l'inserimento nel programma Comunale di questo ulteriore sito conformemente al piano di rete 2018-2019

Parere istruttorio

Relativamente alla localizzazione dei siti indicati LU55041:

001 (PS_IL_1): individuando contraddittorietà tra le opzioni indicate nell'osservazione tra la ricerca di un nuovo sito o installazione di una nuova palina sul medesimo immobile, si ritiene non accoglibile l'osservazione presentata;

002 (PS_IL_2): non essendo deducibile la localizzazione del sito alternativo indicato nell'osservazione, si ritiene non accoglibile l'osservazione;

Per quanto riguarda i siti:

003 (PS_IL_3); 004 (PS_IL_4), 005 (PS_IL_5), 006 (PS_IL_6), 007 (PS_IL_7), 008 (PS_IL_8), 009 (PS_IL_9), 0010 (PS_IL_10), 0011 (PS_IL_11), 0012, 0013, per i quali si indica l'intenzione di realizzare nuovi impianti sul territorio o la condivisione su infrastrutture esistenti, si ribadisce che il Piano degli Impianti, è volto a costituire uno strumento di programmazione strategico per garantire un corretto inserimento urbano e territoriale degli impianti, delle diverse esigenze da parte di soggetti coinvolti, garantire la funzionalità della rete e la copertura del servizio ai gestori, e contemporaneamente tutelare i cittadini all'esposizione dei campi elettromagnetici con il rispetto dei siti "sensibili" e del paesaggio. I singoli operatori sono quindi sollecitati, nel rispetto di quanto sopra indicato, a superare l'attuale programmazione autonoma e ad attivare tutte le possibili forme di collaborazione e accordi finalizzati a garantire la copertura del servizio pubblico sul territorio.

Prendendo atto delle proposte presentate per l'installazione di impianti e precisando che quanto indicato non può valere quale prenotazione di "siti idonei", si rimanda alla valutazione di conformità delle aree e dei criteri di cui al Programma degli Impianti che avverrà in fase di presentazione della specifica istanza.

Parere servizio 12 Pianificazione Territoriale

Per quanto sopra indicato si propone di non accogliere l'osservazione presentata sottolineando che la valutazione di conformità per l'installazione di nuovi impianti sarà effettuata solo in fase di presentazione della specifica istanza richiesta.

Parere commissione urbanistica

Non accolta come da proposta del servizio 12 Pianificazione Territoriale

Parere conclusivo



Numero osservazione	n. prot.	data prot.
3	6816	04/02/2019

Osservante

Sig. L.S. legale rappresentante Linkem S.p.A

Sintesi richiesta

Vengono osservati alcuni articoli del Regolamento ed in particolare:

- art 6 Limiti di esposizione nella parte in cui, alla tabella 1 fissa un ulteriore e più stringente limite di 3 V/m rispetto a quelli previsti dal legislatore statale. Fa riferimento a quanto indicato in giurisprudenza (cita sentenza del Consiglio di Stato)
- art 10 Criteri localizzativi che viene ritenuto precluda e/o fortemente limiti l'installazione degli impianti per telecomunicazioni in ampie zone del territorio comunale non tenendo conto delle esigenze tecniche legate all'architettura della rete e agli obiettivi di copertura del servizio offerto dagli operatori. In particolare l'osservante ritiene che la metodologia di localizzazione contenga elementi di illegittimità in quanto:
 - a) preclude all'installazione in amplissime zone del territorio tranne le aree corrispondenti ai siti comunali;
 - b) preclude ingiustamente l'installazione nelle zone residenziali e quindi pressochè in tutto il territorio comunale rilevante ai fini dei servizi che sono destinati alle abitazioni;
 - c) eccede le competenze comunali vigenti in materia in quanto pone il divieto di installare gli impianti in prossimità delle abitazioni al fine di introdurre misure radioprotezionistiche riservate alla competenza esclusiva dello Stato
- Inoltre ritiene che la disposizione in esame collide con le esigenze di celerità e di semplificazione delle procedure in quanto costringe gli operatori a dover di volta in volta dimostrare l'inidoneità dei siti comunali ai fini dei propri standard di servizio ritenendo la norma illegittima per violazione dei principi fondamentali di derivazione comunitaria che vietano alle autorità amministrative di rendere più gravose le procedure per l'installazione degli impianti. Cita al proposito una sentenza del Consiglio di Stato
- art 10.1 Localizzazione degli impianti su siti sensibili ritenendo illegittima l'imposizione di un divieto all'installazione degli impianti all'interno di una fascia di 100 ml da siti sensibili e pertinenze. Cita al proposito una sentenza del Consiglio di Stato
- art 11 Prescrizioni ed indicazioni tecniche di progettazione chiede una modifica :
 - al comma 3 ritenendo che l'accesso agli impianti da parte dei tecnici incaricati vada preventivamente concordato con gli operatori;
 - al comma 4 ritenendo che la richiesta di una dichiarazione da parte di un tecnico abilitato certificante il rispetto dell'impianto alle specifiche di progetto e i limiti prescritti dalla normativa vigente pone a carico degli operatori adempimenti ulteriori (con conseguenti costi da sostenere) rispetto a quanto prescritto dalla normativa, in contrasto rispetto ai principi di derivazione comunitaria di semplificazione e non aggravamento del procedimento amministrativo. Precisano che tali dichiarazioni sono già fornite dagli operatori al comune con la comunicazione di fine lavori e di messa in esercizio dell'impianto. Chiedono pertanto che tale comma venga soppresso.

Parere istruttorio

Relativamente a quanto indicato nell'osservazione riguardante il Regolamento ed in particolare:

- art 6 Limiti di esposizione la tabella 1 non fissa un ulteriore e più stringente limite di 3 V/m come dichiarato che invece rimangono confermati ai valori di 6e 20V/m. Il valor 3V/m risulta un obiettivo di qualità a cui tendere e in funzione del valore e solo in caso in cui tale valore risulti superiore a 3 V/m devono essere effettuate simulazioni sul campo successivamente all'installazione (in particolare una volta sola se l'impianto risulta in esercizio);
- art 10 Criteri localizzativi degli impianti
 - a) si ritiene che il Programma degli Impianti elaborato non precluda assolutamente come ritenuto l'installazione degli impianti e che non tenga conto delle esigenze tecniche degli operatori, anzi, come indicato tra gli obiettivi, è stato elaborato con il fine di garantire ai gestori delle reti l'espletamento del servizio pubblico cui sono chiamati ad assolvere con l'utilizzo delle aree di proprietà comunale individuate in cartografia non escludendo la possibilità di localizzare gli impianti in aree diverse da quelle prioritarie indicate dimostrando in questo caso che solo nell'ubicazione individuata non viene garantita la copertura del segnale.
 - e c) nessun articolo del regolamento vieta poi l'installazione nelle zone residenziali. L'art. 10 del regolamento vieta l'installazione degli impianti :
 - nei siti indicati dalla direttiva Habitat-Rete Natura 2000 (Direttiva 92/43/CEE), nei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli considerati di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e fauna selvatica, nelle Aree Naturali Protette (L394/1991) e all'interno del perimetro delle Parco delle Apuane, comprese le aree contigue.
 - su edifici costruiti abusivamente, che non abbiano ottenuto il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
- art 10.1 Localizzazione degli impianti su siti sensibili si ritiene a livello pianificatorio di confermare la validità della fascia individuata a protezione dei siti sensibili trattandosi di una norma a tutela della salute umana. Tuttavia si precisa che il Regolamento consente di superare tale divieto sui singoli beni classificati come siti sensibili che, per attività in essi svolta, richiedano una puntuale copertura radioelettrica, a condizione che tale condizione sia dimostrata con adeguata documentazione tecnica di supporto alla richiesta;
- art 11 Prescrizioni ed indicazioni tecniche di progettazione :
Si ritiene di confermare quanto indicato al comma 3 in quanto tale norma è assolutamente proporzionale allo scopo di controllo degli impianti realizzati e rispettosa alle norme di legge disponendo che l'accesso agli impianti da parte dei tecnici incaricati non vada preventivamente concordato con gli operatori;
Si ritiene di confermare quanto indicato al comma 4 ritenendo questo adempimento necessario al fine di garantire il rispetto dell'impianto alle specifiche di progetto e ai limiti prescritti dalla normativa vigente in quanto la comunicazione di fine lavori e quella di messa in esercizio possono anche essere effettuati in momenti diversi.

Parere servizio 12 Pianificazione Territoriale

Per quanto sopra indicato si propone di non accogliere l'osservazione presentata

Parere commissione urbanistica

Non accolta come da proposta del servizio 12 Pianificazione Territoriale

Parere conclusivo